\

COMUNE DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI
****

QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale N. 13 del 17-02-2017

Da inviare a:	**Ordine del Giorno:**
☐ **Sindaco** ☐ **Presidente del Consiglio** ☐ **Segretario Generale**	• **Prosecuzione Regolamento Movida;** • **Prosecuzione Regolamento per la disciplina delle attività dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri;** • **Varie ed eventuali.**

		Presente	Assente	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Presidente	**Puma Rosa Alba**	**SI**		**9.30**	**12.50**		
Vice Presidente	**Calandrino Giovanni**	**SI**		**9.30**	**12.50**		
Componente	**Cuscina' Alessandra**		**SI**	**---------**	**---------**		
Componente	**Cusumano Francesco**	**SI**		**9.30**	**12.50**		
Componente	**Sucameli Giacomo**		**SI**	**--------**	**--------**		

L'anno Duemiladiciassette (2017), il giorno 17 del mese di Febbraio alle ore 9.30 presso il Palazzo di Vetro piano terra sito in P/zza Josèmaria Escrivà, si riunisce per la seduta, la IV Commissione Consiliare Permanente di Studio e Consultazione.

Alla predetta ora sono presenti la Presidente Puma Rosa Alba, il V/ce Presidente Calandrino Giovanni, il componente cons. Cusumano Francesco.

La Presidente Puma Rosa Alba coadiuvata dalla Segretaria Sig.ra Anna Lisa Fazio, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e di comune accordo con i componenti

presenti passa a trattare il secondo punto all'OdG. **Prosecuzione Regolamento per la disciplina delle attività dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri.**

La Commissione prima di iniziare la prosecuzione del regolamento, intende formulare una richiesta agli uffici interessati per chiarire alcuni punti fondamentali ai fini del redigendo regolamento. Di seguito si riporta integralmente la richiesta indirizzata a: Segretario Generale, Settore Servizi Tecnici, Promozione Economica, Ufficio Urbanistica e per opportuna conoscenza al Signor Sindaco , al Presidente del Consiglio, e agli Ass.ri al ramo.

Richiesta di parere urgente sull'idoneità di n° 4 aree individuate sul territorio comunale ai fini del redigendo Regolamento Comunale per la disciplina delle attività dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri da parte della IV Commissione

*I sottoscritti **Rosa Alba Puma,** Presidente della IV Commissione Consiliare, **Calandrino Giovanni** V/ce Presidente della IV Commissione Consiliare e **Cusumano Francesco**, Consigliere componente della IV Commissione Consiliare, ai fini dell'espletamento del mandato consiliare*

VISTO il redigendo Regolamento Comunale per la disciplina delle attività dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri che la IV Commissione si appresta a completare
VISTA la necessità di individuare delle aree idonee ai fini delle attività dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri che ogni anno interessano il nostro territorio
VISTA la richiesta del 28/11/2016, prot. n°25974 con cui si richiedeva agli uffici competenti una planimetria del Comune di Alcamo con indicazione dei terreni di proprietà del Comune e con i relativi riferimenti cartografici, elenco degli stessi con riferimenti catastali e relative superfici.
VISTA la documentazione fornita dal settore competente in data 29/12/16, prot. n°28486, in merito alla richiesta di cui sopra
VISTA l'analisi della cartografia di cui sopra e l'attuale difficoltà di reperimento di aree idonee allo scopo di cui all'oggetto
VISTA l'urgenza con cui Codesto Comune necessita la stesura di un elaborato che regolamenti la materia

CHIEDONO

Alla SV di esprimersi in merito all'idoneità di 4 possibili aree individuate e analizzate dalla IV Commissione:
1) area localizzata in C/da Sasi, identificata al foglio 29, particelle 779, 775, 799, 865, 871, 862
2) area localizzata tra Via Gaetano Martino, Via Calabria e Via Vito La Rocca, oggetto di attendamento di circo equestre nel mese di ottobre 2016 e identificata nella planimetria allegata alla presente
3) area antistante lo Stadio Lelio Catella, adibita attualmente a parcheggio
4) area sita in Cda Sant'Anna, identificata al foglio 53, particella 2054, come da documentazione fornita dal settore competente in data 29/12/16, prot. n°28486, sita sul lato est della Chiesa Cristo Redentore (si veda documentazione fotografica allegata)
Nello specifico si chiede di valutare l'idoneità delle 4 aree rispettivamente per lo svolgimento di spettacoli viaggianti e/o circhi equestri considerando che:

- *Nell'area al punto 1 è stato realizzato un impianto di sollevamento al centro della piazzola in passato concessa per l'attendamento dei circhi; per tale impianto si chiede di valutare la fattibilità di un eventuale spostamento della struttura realizzata;*

- *L'area al punto 2 risulta nella disponibilità del Comune per Scuole Materne (F_i 1.2); per tale zona si chiede se si può valutare una variante al piano regolatore in modo da poterla eventualmente utilizzare anche per gli scopi in oggetto;*
- *L'area al punto 3 risulta attualmente indicata come 'area di ammassamento' nel Piano della Protezione Civile*
- *L'area al punto 4 risulta suddivisa in due piazzali*

Si richiede inoltre con estrema urgenza e non oltre il 28 Febbraio p.v. agli uffici che leggono in indirizzo di indicare a Codesta Commissione eventuali altre aree idonee nella disponibilità del Comune, per gli usi di cui all'oggetto e come previsto dalla Legge 18.3.68 n. 337. al TITOLO II, art.9.

La Presidente prosegue la seduta con la consultazione del regolamento formulato dall'U.N.E.S.U. (Unione Nazionale Esercenti Spettacoli Viaggianti), fornita in via ufficiosa dal signor Ciotti Nazareno, in qualità di delegato nazionale della stessa.

La Presidente prosegue la rivisitazione degli articoli per ulteriori modifiche apportate, esattamente a partire dall'art. 15 e nè da lettura:

Art. 15
Manifestazioni ricorrenti / Concessioni sporadiche

1. Ai fini del presente regolamento sono da intendersi "manifestazioni ricorrenti" le seguenti manifestazioni:
a) Il parco dei divertimenti annualmente costituito in occasione dei tradizionali festeggiamenti della Patrona di Alcamo; per tale parco le domande di partecipazione dovranno pervenire al competente Servizio Comunale almeno 60 giorni prima dell'inizio degli stessi.
b) Il parco dei divertimenti annualmente costituito in occasione dei festeggiamenti dei quartieri o comunque ricadente nel territorio comunale. Per tali parchi le domande dovranno pervenire almeno 60 giorni prima dell'inizio di ogni singola manifestazione.
2. Ai fini del presente regolamento è da intendersi "concessione sporadica" l'installazione di attrazioni fino ad un massimo di 5 volte sullo stesso sito del territorio comunale, e che comunque interessi uno spazio limitato del territorio; ove sia superato tale numero sarà da considerarsi Parco Divertimenti da istituire mediante Deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 16
Concessione delle aree alle singole attività

1. La concessione di aree per l'installazione delle singole attività dello spettacolo viaggiante sarà rilasciata alle seguenti condizioni:
a) per le manifestazioni ricorrenti di cui al precedente art. 15, gli interessati dovranno presentare domanda almeno 60 giorni prima di quello stabilito per ogni singola manifestazione
b) per le concessioni sporadiche, la domanda dovrà essere presentata da un massimo di 365 giorni fino ad un minimo di 90 giorni antecedenti la presunta data di inizio della manifestazione richiesta.

c) per le manifestazioni di cui sopra, vale in ogni caso quanto previsto dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), relativa normativa e regolamenti comunali vigenti.
2. Non saranno prese in considerazione le istanze che perverranno oltre i predetti termini o redatte in modo difforme da quanto stabilito dal presente regolamento.
3. Alle disposizioni contenute nei successivi articoli, pur se specificatamente emanate per la disciplina delle manifestazioni ricorrenti, sono soggette – per quanto applicabili – anche le concessioni di aree di cui al punto b) del presente articolo.

Art. 17
Criteri per l'assegnazione delle concessioni

1. L'assegnazione delle concessioni per le manifestazioni ricorrenti di cui all'art. 15 viene fatta tenendo conto dell'organico determinato a norma dell'art. 19, sulla base dei seguenti criteri:
a) Assegnazione a coloro che negli elenchi abbinati ad ogni singola manifestazione, previsti dall'art. 22, hanno il maggior punteggio determinato ai sensi dell'articolo citato, relativamente alle singole categorie di appartenenza
b) In caso di parità di punteggio di titolari appartenenti alla stessa categoria prevale la maggiore anzianità di mestiere
c) Assegnazione occasionale "una tantum" ai titolari di attrazioni costituenti novità di cui al successivo art. 24.
2. L'assegnazione delle concessioni sporadiche di cui all'art. 15 viene fatta tenendo conto della data a protocollo della presentazione delle domande.

Art. 18
Società, consorzi, cooperative

1. Sono riconosciute e vengono accettate le domande relative a società, consorzi, cooperative di attrazionisti, purchè sia allegata alla prima istanza fotocopia dell'atto costitutivo.
2. All'istanza dovrà essere allegata fotocopia dell'autorizzazione del Comune o di altra Autorità preposta al rilascio ove ha sede legale la ditta, vistata per l'anno in corso, rilasciata ai sensi di Legge alla società, consorzio o cooperativa di attrazionisti.

Art. 19
Organico per manifestazioni ricorrenti

1. Per organico si intende la composizione quantitativa e qualitativa di una manifestazione ricorrente in ordine alle attrazioni che la compongono, al fine di rendere la manifestazione stessa il più funzionale possibile sia dal punto di vista delle aspettative e della domanda dell'utenza, sia da quello degli interessi economici degli attrazionisti.
2. Nell'approvazione dell'organico, si terrà conto, con riferimento all'elenco ministeriale di cui all'art.1 del presente Regolamento, dei seguenti aspetti:
- determinazione delle varie tipologie delle attrazioni ammesse (abituali frequentatori), denominazione,categoria di appartenenza;
- indicazione del numero ottimale di presenze di ciascuna attrazione e del numero di presenze attuali;
- indicazione di eventuali posti vacanti e/o in soprannumero per ciascuna attrazione.
3. Per ciascuna tipologia potranno essere determinati ulteriori e specifici criteri operativi e gestionali, finalizzati ad una ulteriore e più specifica differenziazione tipologica fra attrazioni classificate genericamente con lo stesso nome (tiri, rotonde, ecc.).

4. L'attrazione risultante in soprannumero, che cessa l'attività, non viene sostituita.
5. Le concessioni relative alle attrazioni risultanti tipologicamente o numericamente vacanti sono subordinate all'accertamento della disponibilità dell'area a tal fine necessaria. In tal caso saranno privilegiate le assegnazioni relative a tipologie non ancora presenti nel parco, ed in subordine quelle vacanti solo numericamente con riferimento all'organico, e compatibilmente con lo spazio disponibile.
6. Con provvedimento della Giunta Comunale possono essere istituiti nuovi parchi di divertimento quali "manifestazioni ricorrenti" di cui all'art. 15; in questo caso l'Autorità Comunale, stabilirà anche l'organico in base al quale saranno rilasciate le concessioni.

Art. 20
Domande di partecipazione

1) Ai fini dello svolgimento dell'attività di spettacolo viaggiante nell'ambito del territorio comunale, è necessario acquisire il provvedimento unico che tenga conto:
- dell'autorizzazione di esercizio prevista dall'art. 69 del R.D. 18.06.1931 n. 773 - T.U.L.P.S, valevole per i soli giorni, orari e luoghi indicati;
- dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico (ove necessario);
- dell'autorizzazione all'uso delle aree, al montaggio/collocazione delle attrezzature, rilasciata dal proprietario del terreno/struttura da utilizzare, che deve essere contenuta nel contratto di locazione, registrato secondo quanto previsto dalla legge.

2) L'istanza, a pena di inammissibilità, deve essere presentata in bollo, deve pervenire allo Sportello Unico per le Attività Produttive con le modalità previste dal D.P.R. 160/2010 e nei termini previsti dall'art. 15, comma 1 del presente regolamento, deve riguardare un singolo periodo di esercizio nel corso dell'anno e deve indicare:
a) le generalità del titolare dell'attività, residenza e recapito al quale inviare le comunicazioni, indirizzo di posta elettronica, se posseduto, numero telefonico e di fax dove inoltrare comunicazioni; il codice fiscale o la partita IVA;
b) la tipologia dell'attrazione che si intende installare, secondo la denominazione risultante dal libretto dell'attrazione, con la specificazione dei diversi tipi di gioco, l'indicazione delle misure della struttura e il relativo codice di registrazione;
c) il periodo richiesto per l'installazione delle strutture con data di inizio montaggio e di fine smontaggio, la durata dell'occupazione dell'area interessata, nonché l'esatta indicazione della data di inizio e fine dell'attività di pubblico spettacolo;
d) la potenza in KW utilizzata per l'attività;
e) il numero delle roulotte di abitazione e dei mezzi di trasporto e le dimensioni in mq. dell'area occupata dagli stessi;
f) l'indicazione degli eventuali lavori necessari a rendere l'area idonea alla installazione delle strutture;
i) i dati anagrafici del proprietario dell'area comprensivi di codice fiscale e/o partita IVA, nel caso di installazione su area privata;
l) i dati identificativi catastali delle aree interessate dalla installazione.
m) quanto previsto dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), relativa normativa e regolamenti comunali vigenti.
La modulistica di riferimento è quella disponibile nel sito istituzionale dello Sportello Unico per le Attività Produttive.
3) Nelle istanze relative alle attrazioni consistenti in giochi di abilità o di fortuna che prevedono la vincita di premi deve essere specificato che non sono impiegati animali vivi.
4) Alla istanza dovrà essere allegata, ove non già agli atti del Comune, copia conforme all'originale della licenza T.U.L.P.S. rilasciata dal Comune di residenza o dalla Questura, in corso di validità; in caso di Società, copia dell'iscrizione alla Camera di Commercio,

nonché la documentazione sulla disponibilità dell'area, nel caso di installazione su area privata.
5) Il responsabile, o suo delegato, del Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive, provvede al rilascio del provvedimento unico per l'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante previa comunicazione all'interessato della conclusione positiva della fase istruttoria.
L'interessato, dovrà produrre nei termini perentori stabiliti dal responsabile, a pena di rigetto dell'istanza o di revoca del provvedimento qualora rilasciato, tutta la documentazione prevista.

Art. 21
Istruttoria delle domande

1. Il Dirigente, o suo delegato, procede al rilascio delle concessioni, sulla base dei criteri determinati agli articolo precedenti.
2. In fase di istruttoria, relativamente alle domande valide l'ufficio procede all'aggiornamento dei punteggi risultanti dagli elenchi di cui all'art. 22, secondo i criteri stabiliti nello stesso articolo.
3. Agli aventi diritto sarà inviato un avviso di concessione, con l'indicazione della durata della manifestazione, e di tutti gli altri adempimenti necessari al rilascio della concessione.
4. La mancata osservanza di quanto prescritto nell'avviso di concessione comporta l'esclusione dell'esercente da qualsiasi concessione nel territorio comunale per un periodo da uno a tre anni, senza perdita di anzianità.
5. La deroga alla sanzione di cui al comma precedente potrà essere concessa solo per gravissimi e documentati motivi,
da valutarsi caso per caso da parte dell'Amministrazione a seguito di debiti controlli.
6. Tali motivazioni devono essere debitamente e tempestivamente documentate. In particolare, per quanto attiene ad eventuali guasti all'attrazione, il richiedente deve presentare opportuna certificazione rilasciata da un professionista abilitato attestante l'effettiva natura ed entità del danno nonché l'impossibilità di funzionamento dell'attrazione.
7. Nel caso di rinunce, che perverranno all'Ufficio oltre il termine ultimo indicato nell'avviso di concessione, l'Amministrazione potrà decidere se occupare i metri quadrati resisi disponibili con altra attrazione, anche effettuando spostamenti tecnici di altri padiglioni dello spettacolo viaggiante.
8. Ove l'inserimento dell'attrazione avente diritto non fosse possibile per problemi logistici o temporali, che potessero compromettere l'inizio e fine manifestazioni, l'Amministrazione potrà inserire la o le attrazioni che per caratteristiche strutturali/funzionali risultassero idonee.

Art. 22
Graduatoria delle attività e dei partecipanti / Punteggi

1. Per ciascuna manifestazione di cui ai punti a) e b) dell'art. 15 viene redatta ed annualmente aggiornata dal competente Ufficio comunale la graduatoria dei richiedenti, con indicazione della denominazione dell'attrazione, della categoria di appartenenza, e del punteggio attribuito tenendo conto dei criteri di cui al presente articolo e dei successivi criteri e delle norme contenute nel presente regolamento. In particolare saranno assegnati:
a) per ogni anno di partecipazione ininterrotta al parco: punti 2, aumentati di un punto per ogni anno di partecipazione ininterrotta al parco con la stessa attrazione;

b) per ogni anno di presentazione ininterrotta della domanda, ma senza autorizzazione e conseguente partecipazione: punti: 0.5
c) Ogni concessione sporadica, “una tantum” determinerà l’acquisizione del solo punteggio per presentazione della domanda: punti 0.5.
2. Il punteggio determinato ai sensi del presente articolo, punto b) viene comunque assegnato anche nel caso di assenza giustificata da seri e validi motivi, da notificarsi al Comune almeno dieci giorni prima della data di inizio del periodo obbligatorio, su valutazione dell’Amministrazione e comunque per due soli anni ogni cinque.
3. La mancata comunicazione nei termini di cui sopra, o l’assenza, anche se giustificata, per più di due anni ogni cinque, comporta la perdita del punteggio per anzianità di frequenza determinato ai sensi del punto a) .

Art. 23
Padiglioni dolciari o gastronomici / Commercianti su area pubblica

1. I padiglioni dolciari e/o gastronomici, intendendosi per tali quelli inseriti nei parchi di divertimento, vengono riconosciuti come tradizionali frequentatori e ubicati nelle aree riservate ai parchi stessi o in prossimità delle stesse.
L’esercizio dell’attività non può avere durata superiore a quella della manifestazione.
2. Essi soggiacciono a tutte le norme del presente regolamento in quanto compatibili, oltre che alla normativa di carattere igienico-sanitaria.
3. Nella determinazione degli organici dei parchi di divertimento, oltre alle categorie di cui sopra, possono essere inseriti commercianti su aree pubbliche, in possesso di licenza di vendita.
4. Non sono compresi nel riconoscimento di cui al presente articolo i concessionari di posteggio nei mercati ambulanti.

La Presidente pone a votazione gli artt. 15-16-17-18-19-20-21-22-23.

Presenti: Puma Rosa Alba, Calandrino Giovanni, Cusumano Francesco.

Assenti: Cuscinà Alessandra, Sucameli Giacomo.

Favorevoli: Puma Rosa Alba, Calandrino Giovanni, Cusumano Francesco.

Contrari:Nessuno

Astenuti: nessuno

La Commissione approva.

.IL Presidente passa a trattare il terzo punto all’OdG. Varie ed eventuali. Lettura ed approvazione del Verbale n° 9 del 07-02-2017 e lo pone a votazione.

La Commissione lo approva all’unanimità.

La Segretaria di questa Commissione è incaricata di coordinare l’invio dei suddetti verbali per la pubblicazione nelle forme di rito.

La Presidente comunica alla Commissione la seduta fissata per il giorno 24 febbraio c.a. e non avendo altre comunicazioni da fare alle ore 12.50 scioglie la seduta.

La Segretaria — La Presidente

Anna Lisa Fazio — Ing. Rosa Alba Puma